

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 104/CGF (2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale –
Sezioni Unite - nella riunione tenutasi in
Roma il 21 dicembre 2009, ha adottato le
seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dr Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Dr. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI, Prof. Vincenzo FORTUNATO - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo Bravi – Segretario: Dr. Antonio METITIERI.

1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. SIG. DAL CIN FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 5 (ART. 6, COMMI 1, 5 E 6, C.G.S.), CON PROPOSTA AL PRESIDENTE FEDERALE DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. (ART. 14, COMMA 2, C.G.S.), PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA GENOVA/VENEZIA DELL'11.6.2005, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione d'Appello Federale – Com. Uff. n. 6/C dell'8.8.2006)

La C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal Sig. Dal Cin Francesco, dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO - LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO N. 931/388PF08-09/SP/BLP DEL 13.08.2009, A CARICO DELLA SOCIETÀ S.S. CASSINO PER VIOLAZIONE ART. 4, COMMA 1, C.G.S.;

- AVVERSO IL PROSCIoglimento:

- **DEL SIG. CLODOMIRO MUROLO (PRESIDENTE ONORARIO DELLA S.S. CASSINO S.R.L S.S. 1007/2008 E S.S. 2008/2009), DALLE VIOLAZIONI ASCRITTEGLI DELL'ART. 16 BIS N.O.I.F. E ARTT. 1, COMMA 1, E 8, COMMA 12 C.G.S.;**

- **DEL SIG. ANTONIO LOMBARDI (AZION. MAGGIORANZA E LEGALE RAPPRESENTANTE SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. S.S. 2007/2008 E S.S. 2008/2009) E DEL SIG. FRANCESCO RISPOLI (AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. S.S. 2007/2008 E 2008/2009), DALLE VIOLAZIONI ASCRITTEGLI DEGLI ART. 1 E 8, COMMA 2, C.G.S.;**

• **DELLA SOCIETÀ SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. DALLA VIOLAZIONE ASCRITTAGLI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S;**
A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO N. 931/388PF08-09/SP/BLP DEL 13.08.2009
(Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 31/CDN del 26.10.2009)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale.

II COLLEGIO

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dr Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Dr. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI, Dr. Vito GIAMPIETRO - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Dr. Antonio METTIERI.

3) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL SIG. CANOSSA LEANDRO NATO IL 27.2.1947

La C.G.F. accoglie l'istanza di riabilitazione avanzata dal Sig. Canossa Leandro sussistendone i presupposti.

4) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL CALCIATORE APOLLONI ENRICO N. MATRICOLA 3.007.579

La C.G.F. accoglie l'istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Apolloni Enrico sussistendone i presupposti.

5) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL SIG. BENFORTE SEBASTIANO NATO IL 20.5.1958

La C.G.F. accoglie l'istanza di riabilitazione avanzata dal Sig. Benforte Sebastiano sussistendone i presupposti.

6) RICORSO DELL'U.S. BENACENSE 1905 RIVA AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'AMMENDA DI €2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE;**
- **INIBIZIONE FINO AL 20.9.2010 AL SIG. ADDEO PIETRO, PRESIDENTE DELLA U.S. BENACENSE 1905 RIVA;**
- **INIBIZIONE FINO AL 31.1.2010 AL SIG. PETTINARI MICHELE, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE DELLA U.S. BENACENSE 1905 RIVA;**
- **SQUALIFICA FINO AL 30.11.2009 AL CALCIATORE CATTOLICO LEONARDO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 1576/111PF09-10/MS/EN DELL'1.10.2009 – PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 2 C.G.S., 92, COMMA 1, 95, COMMA 8 NOIF; AGLI ARTT. 7, COMMA 1 E 16, COMMA 1 STATUTO FEDERALE; LA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA NELLE RISPETTIVE VIOLAZIONI ASCRITTE AI SUOI TESSERATI (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 36/CDN del 16.11.2009)**

7) RICORSO DELL'S.S.D TRENTO CALCIO 1921 S.r.l AVVERSO LE SANZIONI:

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 10 DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI €2.000,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **INIBIZIONE FINO AL 30.9.2011 AL SIG. FATTINGER MARCO, PRESIDENTE S.S.D. TRENTO CALCIO 1921 S.R.L., ALL'EPOCA DEI FATTI NON TESSERATO CON FUNZIONI DI VICE PRESIDENTE DELLA STESSA SOCIETÀ;**
- **INIBIZIONE FINO AL 31.3.2011 AL SIG. DI BENEDETTO MARIO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA S.S.D. TRENTO CALCIO 1921 S.R.L.;**
- **SQUALIFICA FINO AL 31.3.2010 AI CALCIATORI BADONA MONTEIRO SAMORY E TISI DAVIDE, TESSERATI S.S.D. TRENTO CALCIO 1921 S.R.L.;**
- **INIBIZIONE FINO AL 28.2.2010 AL SIG. SPREAFICO DANILO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA S.S.D. TRENTO CALCIO 1921;**
- **INIBIZIONE SINO AL 28.2.2010 AL SIG. MAULÈ GABRIELE, DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE DELLA SOC. TRENTO CALCIO 1921; INFLITTE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE N. 1576/111PF09-10/MS/EN DELL'1.10.2009 DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S.; 92, COMMA 1 E 95, COMMA 8 NOIF; 7, COMMA 1 E 16 COMMA 1 STATUTO FEDERALE; LA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4. COMMA 1 E 2 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AI PROPRI DIRIGENTI (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 36/CDN del 16.11.2009)**

8) RICORSO DEL CALCIATORE TISI DAVIDE, TESSERATO S.S.D. TRENTO CALCIO 1921) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2010 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 1576/111PF09-10/MS/EN DELL'1.10.2009) PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, CGS, N RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 2, CGS E 95 COMMA 8, NOIF E DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, CGS, CON RIFERIMENTO ALL'ART. 92, COMMA 1, NOIF ED AGLI ARTT. 7, COMMA 1 E 16 COMMA 1 DELLO STATUTO (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 36/CDN del 16.11.2009)

9) RICORSO DEL SIG. ADDEO PIETRO, PRESIDENTE DELL'U.S. BENACENSE 1905 RIVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.9.2010 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 1576/111PF09-10/MS/EN DELL'1.10.2009 - PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, CGS, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 COMMA 2 CGS E 95, COMMA 8, NOIF E VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 ANCHE CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 7, COMMA 1 E 16 COMMA 1 DELLO STATUTO (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 36/CDN del 16.11.2009)

La C.G.F., riuniti i ricorsi nn. 6), 7), 8) e 9), in parziale riforma della decisione, ridetermina la sanzione inflitta al signor Gabriele Maulé nella squalifica fino al 31.12.2009 e quella a carico della società S.S.D. Trento Calcio 1921 S.r.l. in € 500,00 di ammenda per l'addebito relativo all'utilizzazione del calciatore Leonardo Cattolico. Annulla nel resto la decisione impugnata. Dispone restituirsi le tasse reclamo.

III COLLEGIO

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dr Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Dr. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI - Rappresentante A.I.A.: Dott. Raimondo CATANIA – Segretario: Dr. Antonio METITIERI.

10) RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE F.I.G.C. EX ARTT. 31 E 37 C.G.S. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NOGAREDO DI PRATO/CODROIPO 1996, CAMPIONATO AMATORI, SERIE A2 – GIRONE A, STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

La C.G.F. in accoglimento del reclamo ex artt. 31 e 37 C.G.S come sopra proposto dal Presidente Federale annulla la delibera impugnata e, per l'effetto, infligge ad entrambe le società la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 ed 1 punto di penalizzazione.

11) RICORSO SIG. GIANLUCA PAPARESTA, ARBITRO EFFETTIVO TENDENTE AD OTTENERE:

A) DECLARATORIA DI INCOMPETENZA DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA NAZIONALE A.I.A NEL PROCEDIMENTO AVVIATO CON ATTO DI CONTESTAZIONE PROT. 06/PDA/IS RUOLO 06/2009-20010 DATATO 18.9.2009 E SPEDITO IL 25.9.2009;

B) INTERPRETAZIONE DELL'ART. 52, COMMA 4 DEL REGOLAMENTO A.I.A.

La C.G.F. su istanza di parte rinvia a nuovo ruolo il ricorso come sopra proposto dal Sig. Paparesta Gianluca.

IV COLLEGIO

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dr Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Dr. Claudio MARCHITIELLO - Rappresentante A.I.A.: Dott. Raimondo CATANIA – Segretario: Dr. Antonio METITIERI.

12) RICORSO EX ART. 39 C.G.S. DELL'A.C.D. RIVOLI AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE AL SIG. DILIBERTO PAOLO LA SOMMA DI € 15.094,00 OLTRE AGLI INTERESSI LEGALI CHE ANDRANNO A MATURARE FINO ALL'EFFETTIVO SODDISFO (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 1 del 10.10.2009)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'A.C.D. Rivoli. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

13) RICORSO DEI SIG. RI LAURA GUERRINI E MARIO MASSACCI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 INFLITTA AL PROPRIO FIGLIO MINORE MASSACCI ALBERTO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 33, COMMA 2 N.O.I.F. (DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – COM. UFF, N. 38/CDN DEL 23.11.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dai Sig. ri Laura Guerrini e Mario Massacci.
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

Publicato in Roma il 21 dicembre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete